



II COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA – 27 SETTEMBRE 2023 AUDIZIONE DISEGNI DI LEGGE A.C. 439 – A.C. 603 – A.C. 1245 – A.C. 1294

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

MEMORIA CISL

La recrudescenza della violenza di genere a cui continuiamo ad assistere anche in questi giorni richiede senza dubbio non solo un intervento forte deciso ma anche complessivo da parte delle istituzioni e della politica in grado di invertire la tendenza in atto. Non ci sembra superfluo ricordare i numeri relativi ai fatti gravissimi, come i femminicidi, che hanno accompagnato la cronaca italiana degli ultimi anni: dal 2012 ad oggi, **1265** donne sono state uccise, in maggioranza per mano di mariti, compagni ed ex; solo quest'anno sono circa **78** le vittime già registrate. Parliamo di un fenomeno che ormai ha assunto carattere di "emergenza strutturale".

La maggior parte degli interventi contenuti nelle quattro proposte di legge in esame, pertanto, sia pure con alcune differenze, si concentrano sulla tutela della sicurezza e dell'integrità fisica delle vittime.

Le misure di tutela e sicurezza sono importantissime, ma serve anche una vera battaglia sociale e culturale per far rispettare le donne in tutti i contesti sociali, lavorativi e familiari.

Prese singolarmente, dunque, le proposte non risultano essere esaustive della materia e non affrontano il fenomeno in tutti i suoi aspetti, a partire dalle questioni legate all'autonomia e all'indipendenza economica delle donne.

Per la Cisl, il lavoro rappresenta una prerogativa essenziale, non solo per prevenire ma anche per evitare la loro vittimizzazione e aiutarle nella fase post-violenza a ricominciare a vivere in libertà, specie nelle situazioni di violenza domestica e in presenza di minori.

Anche il sindacato può fare molto attraverso la contrattazione per prevenire le forme di discriminazione sessuale e tutelare la donna, perché spesso la violenza si annida anche nelle frustrazioni dei luoghi di lavoro, dove le discriminazioni, la segregazione, il mobbing ed il sessismo sono spesso l'anticamera di fenomeni più gravi.

Passando all'analisi dei provvedimenti, a colpo d'occhio, si notano, per alcuni aspetti e temi trattati, diverse analogie e interventi che sembrano completarsi tra loro, rafforzando la capacità d'azione e di intervento della macchina giudiziaria, a maggior garanzia di sicurezza delle vittime.

Condividiamo nel complesso le misure contenute nelle diverse proposte di legge in esame, a partire dal DDL del Governo, sia riguardo all'importanza degli argomenti trasversalmente



trattati (*estensione dell'istituto dell'ammonimento ai casi di violenza contro le donne e la violenza domestica, riduzione dei tempi per la trattazione dei processi e di intervento per l'applicazione delle misure cautelari (es. la riduzione a 30 giorni per valutarne e deciderne l'applicazione), l'introduzione della flagranza differita, le misure di sorveglianza speciale (es. l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa), l'obbligo di comunicazione alle vittime e ai difensori in ordine ai provvedimenti di libertà dell'autore di reato, la provvisoria per le vittime ecc.*), sia per quanto concerne i contributi singolarmente formulati (*aggravamento della pena per acquisizione e diffusione immagini e video sessualmente espliciti specie in caso di suicidio della persona offesa anche se non voluto – art. 11 proposta 1245 -, il divieto di accesso ai dati anagrafici delle vittime da parte degli autori di reato, parenti e affini e il dovere del pubblico ministero di ascoltare direttamente i minori nei casi di violenza di genere (proposta 603), le importantissime attività di formazione e la sensibilizzazione – proposte 1245 e 603 - ecc.*)

Nello specifico, ci soffermiamo su alcuni aspetti in particolare:

- 1) **Riguardo** all'estensione dell'Istituto dell'ammonimento ai reati relativi alla violenza contro le donne e domestica, che permettono al questore di intervenire anche in assenza di querela, il DDL 1294 (art. 1) del Governo individua i cosiddetti "reati spia" (violenza privata, minaccia grave, diffusione di immagini sessualmente esplicite, violazione di domicilio, atti persecutori ecc.) che riconducono direttamente alla fattispecie della violenza nelle relazioni familiari: a nostro avviso dovrebbero essere inseriti tra questi anche i reati di costrizione/induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.) e le mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.). Lo stesso dicasi per la lista dei reati di cui alla proposta 603 (art. 1 comma 6 lettera b) che amplia l'elenco dell'art. 362 del c.p.p. Così anche per l'ampliamento dell'elenco dei reati di cui all'art. 282-bis del c.p.p per cui è prevista la misura di allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti previsti dall'art 280 del c.p.p. (art. 10 proposta 1294 e art. 2 proposte 439 e 1245). La consumazione del reato, poi, in presenza di minore, oltre a ricondurre alla violenza domestica, dovrebbe trovare riscontro quale elemento di ulteriore priorità nell'ambito della velocizzazione dei processi.
- 2) **Qualche perplessità**, poi, sulla valutazione della partecipazione ai corsi di recupero degli autori di reato ai fini della revoca dei provvedimenti di ammonimento e anche in caso di sospensione condizionale della pena (art. 13 proposta 1294): la Cisl rimane favorevole a tali percorsi di rieducazione ma non al loro utilizzo per riduzione di pena o revoca di misure restrittive.
- 3) **Rispetto** all'estensione delle misure di prevenzione e sorveglianza speciale previste dal codice delle leggi antimafia ai reati di violenza di genere, consumati o tentati, aggravati dal legame familiare e affettivo, su cui insistono con qualche differenza sia il DDL del Governo (art. 2) che le proposte n. 439 (art. 4) e 1245 (art. 7), oltre all'introduzione



dell'obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, come previsto nel testo del Governo, si fa riferimento all'uso del braccialetto elettronico. Questa misura però, che per noi è fondamentale ai fini della tutela della sicurezza della vittima, è presentata in maniera molto debole, con troppe incertezze, condizionata non solo dal consenso dell'imputato ma anche dalla fattibilità e attivabilità dello strumento. In questo modo diventa più arduo prevenire i casi di violazione, ad esempio, del divieto di avvicinamento ai luoghi della vittima. Anche in materia di rafforzamento delle misure cautelari si ripropone lo stesso dilemma. Si dovrebbe avere più coraggio e prevedere un utilizzo più sistematico e certo di questo importante strumento, assicurando nel contempo disponibilità e fattibilità tecnica. Va in questa direzione, la norma introdotta dalla proposta 1245 (art. 2) che, in caso di negazione del consenso all'utilizzo del braccialetto da parte dell'imputato, prevede la custodia cautelare in carcere.

- 4) **In merito** all'insieme delle misure per accelerare i tempi della giustizia e trattare in maniera adeguata la materia specifica, viene prevista l'individuazione da parte del Procuratore della Repubblica di uno o più procuratori/magistrati esperti, di un nucleo specializzato, ma non vi è alcun accenno alla formazione, necessaria invece allo scopo: non solo competenze giuridiche ma anche rudimenti ad hoc per un giusto approccio al tema della violenza di genere. A tale riguardo, sono di fondamentale importanza i riferimenti relativi alla formazione, alla sensibilizzazione e all'inserimento delle questioni di genere nei testi e nei programmi educativi scolastici, contemplati nelle proposte 1245 (art. 13) e 603 (artt. 4 e 5). Sottolineiamo, inoltre, laddove si parla in particolare della formazione del personale (forze di polizia, magistrati, insegnanti, personale socio-sanitario ecc.) l'importanza del coinvolgimento diretto del sindacato, in quanto rappresentanti di questi lavoratori e lavoratrici, riconducendo questa nell'alveo della formazione prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzata anche ad un maggior coinvolgimento degli interessati senza intaccare le loro esigenze di conciliazione vita/lavoro.

- 5) **In relazione** alla proposta 603, condividiamo quanto previsto all'art. 1 comma 6 che introduce nel codice di procedura penale (art. 362) il dovere del giudice nei casi di violenza di genere di provvedere all'ascolto diretto dei minori. Condividiamo altresì, la nota culturale relativa alla promozione di un linguaggio teso a superare quello neutro maschile (art. 2 commi 4 e 5) attraverso la sostituzione della parola "uomo" con quella di "persona". Il cambiamento culturale avviene anche mediante l'uso di un linguaggio più corretto ed inclusivo.

- 6) **Con riferimento** all'art. 14 comma 1 punto b) della proposta 1245 (laddove si parla di misure per l'accrescimento della consapevolezza e di fornire strumenti interpretativi per un corretto uso commerciale dell'immagine e del corpo della donna), si potrebbe inserire alla fine il periodo "anche attraverso campagne e accordi/protocolli specifici con la tv



pubblica e con la stampa e media in generale”, prevedendo anche un adeguato monitoraggio.

In conclusione, per la Cisl è importante che si proceda ad una sintesi puntuale tra le proposte depositate per arrivare ad un testo il più possibile completo e condiviso, a partire da quanto abbiamo fin qui suggerito.